



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.3106/022 di ruolo generale dell'anno 2022 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

Z ■■■ R ■■■, con gli avv.ti ■■■ e ■■■ e domiciliata presso lo studio degli stessi in ■■■ come da mandato allegato all'atto di citazione.

-ATTORE-

CONTRO

T ■■■ A ■■■ con gli avv.to ■■■ e domiciliato presso lo studio della stessa in ■■■ come da procura allegata alla comparsa di costituzione risposta.

-CONVENUTO-

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:

NEL MERITO: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. T ■■■ in ordine all'interruzione del vincolo coniugale per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, Voglia il Tribunale condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti dalla signora R ■■■ Z ■■■ così come dedotti in atto introduttivo e, quindi, in via graduata: a) secondo le tabelle di Milano per danno non patrimoniale



medico ginecologici per verificarne la fertilità?;

10) vero che, nel periodo antecedente la scoperta del tradimento, le parti indicavano di voler ingrandire la scuola di ballo?

Indicazione a testi dei signori: [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted].

*

Sulla diffusività del tradimento

11) Vero che i signori A [redacted] T [redacted] R [redacted] Z [redacted] svolgevano la propria attività lavorativa, oltre che presso la "[redacted] [redacted]", anche presso la scuola "[redacted] [redacted]" sita in [redacted] (UD)?

12) Vero che, in ragione della loro professione di ballerini, i signori T [redacted] e Z [redacted] erano conosciuti da diversi allievi di danza, sia della zona sia di altre scuole?

13) Vero che la relazione tra il sig. A [redacted] T [redacted] e la sig.ra [redacted] [redacted] era circostanza nota ai frequentatori della scuola di ballo "[redacted] [redacted]"?

14) Vero che la relazione extraconiugale del signor T [redacted] era conosciuta anche da allievi di altre scuole di ballo tra cui la [redacted] [redacted]?

Indicazione a testi dei signori: [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted]

15) Vero che i signori T [redacted] [redacted] tenevano atteggiamenti con evidenti effusioni (tra cui abbracci, baci, coccole e simili) durante le gare cui partecipavano all'estero? Indicazione a testi dei signori: [redacted], [redacted];



16) Vero che durante le competizioni agonistiche la relazione extraconiugale tra il signor T [redacted] e l'allieva C [redacted] era oggetto di pettegolezzi e commenti?

Indicazioni a testi dei signori: [redacted], [redacted];

17) Vero che la notizia della relazione tra il sig. T [redacted] e la sig.ra [redacted] veniva scoperta anche dai gestori della scuola di ballo "[redacted]"?

18) Vero che, una volta scoperta la relazione tra il signor T [redacted] la signora [redacted], la signora Z [redacted] veniva invitata a non presentarsi più presso la scuola di ballo [redacted]?

19) Vero che, dopo la scoperta della relazione tra il T [redacted] e la signora [redacted], sono cambiati i rapporti di lavoro ed amicizia con la signora Z [redacted] dopo anni di conoscenza e collaborazione?

Indicazione a testi dei signori: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted];

Sul danno alla salute

20) Vero che la signora Z [redacted] dopo la scoperta del tradimento del marito, attraversava un momento di forte depressione, piangeva, non mangiava, aveva perso molto peso e non dormiva? Indicazione a testi dei signori: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted];

21) Vero che la signora Z [redacted] veniva spesso invitata presso la vostra abitazione per evitare che rimasse sola in considerazione del suo stato di salute? 22) Vero che venivano mantenuti costanti contatti con la signora Z [redacted] per assicurarsi che la stessa mangiasse e dormisse e per avere notizie circa lo stato di salute di

Firmato Da: RONZANI DANIELA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 61fb68b67b1d97fd4edcb183cd85d5de0



quest'ultima? Indicazione a testi dei signori: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED];

23) Vero che la signora Z [REDACTED] provava un forte senso di umiliazione e vergogna ogni volta che si recava presso la scuola di ballo a causa delle voci che giravano fra gli allievi sulla relazione extraconiugale? Indicazione a testi dei signori: [REDACTED]
[REDACTED];

24) Vero che la signora Z [REDACTED] chiedeva aiuto per trovare un nuovo alloggio a seguito della richiesta del T [REDACTED] di lasciare l'abitazione familiare? Indicazione a testi la signora [REDACTED].

25) Vero che la signora Z [REDACTED], dopo aver lasciato l'abitazione familiare, si sentiva male e si recava presso il PS di [REDACTED] ove veniva refertato un forte stress e prescritti farmaci tranquillanti e per dormire? Indicazione a testi signori: [REDACTED]; Ammissione a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi coi testi già indicati.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:

Il patrocinio del convenuto sig. T [REDACTED], in ossequio all'ordinanza del 23.04.2024, precisa le seguenti conclusioni:

in principalità: respingersi integralmente la domanda svolta dalla sig.ra Z [REDACTED] nei confronti del sig. T [REDACTED] in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;

in subordine: in denegata ipotesi di condanna del sig. T [REDACTED] al risarcimento del danno lamentato da parte attrice, operarsi la compensazione ex art. 1243 c.c. tra tale posta di debito in capo al convenuto e il debito in capo alla sig.ra Z [REDACTED] nei confronti a titolo di regresso per la quota di competenza della stessa – ammontante a € 9.036,79 oltre interessi legali dal dovuto al saldo – di debiti della società [REDACTED]



██████████ s.n.c. A. T██████████ e R. Z██████████ integralmente pagati dal sig. T██████████ con conseguente estinzione (in tutto o in parte) delle reciproche poste di debito;

in ogni caso: condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di causa, anche ai sensi dell'art. 91, 1°c. seconda parte c.p.c., in ragione del rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'attrice;

in via subordinata istruttoria: ammettersi prova per testimonisulle seguenti circostanze:

1. essere verità che il sig. A██████████ T██████████ ha provveduto a pagare personalmente e per l'intero l'importo di € 1.138,26 a saldo del finanziamento contratto con Compass dalla sig.ra Z██████████ (garante il sig. T██████████) per l'acquisto della BMW intestata alla società ██████████ s.n.c., come da doc.9che si rammostra al teste;

2. essere verità che il sig. A██████████ T██████████ ha provveduto a pagare personalmente e per l'intero l'importo di € 5.886,85 a ██████████ s.a.s di ██████████ (a saldo delle fatture n. 138 per € 1.165, n. 119 per € 1.375 degli anni 2011/12, e dell'ultima fattura di € 3.346,85) per interventi di riparazione sulla autovettura BMW intestata dalla società ██████████, come da doc. 10che si rammostra al teste;

3. essere verità che il sig. A██████████ T██████████ ha provveduto a pagare personalmente e per l'intero l'importo di € 3.442,90 per contravvenzioni al codice della strada in relazione alla circolazione della BMW intestata a ██████████, come da doc. 11 che si rammostra al teste;

4. essere verità che il sig. A██████████ T██████████ ha provveduto a pagare personalmente e per l'intero l'importo di € 866,89 per tassa di circolazione dell'anno 2009 non pagata e relativa alla BMW intestata alla ██████████, come da doc.12



che si rammostra al teste;

5. essere verità che il sig. A [REDACTED] T [REDACTED] ha provveduto a pagare personalmente e per l'intero l'importo di € 4.000 a estinzione del conto corrente intestato alla società presso [REDACTED], come da doc. 13 che si rammostra al teste;

6. essere verità che il sig. A [REDACTED] T [REDACTED] ha provveduto a pagare personalmente e per l'intero l'importo di € 207 a saldo delle competenze della precedente commercialista della società [REDACTED], dott.ssa [REDACTED] ed € 1.956 (€ 1.100 + € 856) a saldo delle competenze della commercialista in carica alla chiusura della società stessa, dott.ssa [REDACTED], come da docc. 15 e 7 che si rammostrano al teste;

7. essere verità che il sig. A [REDACTED] T [REDACTED] ha provveduto a pagare personalmente e per l'intero l'importo di € 575,67 per bollette telefoniche Vodafone intestate alla [REDACTED] s.n.c., come da doc. 15 che si rammostra al teste;

si indicano a testimoni, per i capitoli da 1 a 7, i sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e la dott.ssa [REDACTED] [REDACTED], e per il capitolo sub 2 il legale rappresentante della [REDACTED] s.a.s.

10. essere verità che in costanza di matrimonio, nei mesi di interruzione della convivenza tra i coniugi di cui al precedente capitolo 8 e sinchè la sig.ra Z [REDACTED] non ha avviato la convivenza con il sig. [REDACTED] come da capitolo 9, il sig. T [REDACTED] non ha pubblicamente intrattenuto – né ha dichiarato di intrattenere – relazioni sentimentali con altre donne;

11. essere verità che nel secondo semestre dell'anno 2013 la signora Z [REDACTED], personalmente o per interposta persona, chiedeva alle coppie iscritte alla [REDACTED] [REDACTED] s.n.c. di iscriversi alla società costituita con il nuovo compagno sig. [REDACTED].



██████████ s.a.s., affermando l'incompetenza e la mancanza di serietà del Sig.

T██████████ quale istruttore di danza;

si indicano a testimoni, per i capitoli da 8 a 11, i sigg.ri ██████████, ██████████

██████████, ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato, Z██████████ R██████████ riferiva che dopo anni di frequentazione, contraeva matrimonio in data 25.8.2007 con A██████████ T██████████

Che la coppia unita dalla comune passione per la danza, fondava la società sportiva "██████████" che riscuoteva, fin da subito, un significativo successo.

Che nel periodo tra settembre e novembre 2011 la deducente scopriva, visionando il cellulare del marito, che quest'ultimo intratteneva una relazione extraconiugale con certa ██████████ allieva della scuola di ballo, circostanza ammessa dal convenuto quando la moglie rinveniva tra la sua biancheria, un biglietto dal contenuto inequivocabile scritto proprio dalla predetta ██████████.

Che l'attrice rassicurata dal marito, non interrompeva la relazione nel tentativo di salvare il matrimonio, ma veniva ulteriormente ferita e delusa in quanto il T██████████ non solo non dava corso alla promessa, ma continuava ad intrattenere rapporti amorosi anche nei primi mesi del 2012, circostanza che induceva quindi la Z██████████ nell'ottobre del 2022, ad abbandonare la casa coniugale e ad intraprendere il giudizio di separazione con addebito che si concludeva con sentenza n.392/2019 pubblicata il 19.2.2019 di questo Tribunale, che nel riconoscere la colpa in capo all'odierno convenuto, dichiarava, tuttavia, inammissibile la domanda risarcitoria in



quella sede dedotta dalla ricorrente.

Tale sentenza è divenuta irrevocabile e Z ■ R ■ come indicato, adiva l'intestato Ufficio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito la cui liquidazione veniva modulata o facendo riferimento alle tabelle milanesi in tema di danno da perdita del vincolo parentale o con riguardo alle stesse in tema di diffamazione a cui equiparava il caso di specie sulla base di un parametro analogico.

Si costituiva in causa A ■ T ■ che contestava la domanda avversaria, in punto an debeatur precisava, infatti, che la violazione dei doveri di fedeltà non era sufficiente per giustificare un risarcimento del danno aquiliano, risultando necessaria la lesione di un diritto costituzionalmente garantito e che l'afflizione doveva superare la soglia della normale tollerabilità, presupposti non ravvisabili nel caso di specie ove la parti avevano alternato periodi di separazione di fatto a cui era seguito l'allontanamento definitivo dell'attrice la quale, comunque, nel 2013 aveva instaurato una nuova relazione e convivenza con certo ■, socio finanziatore della nuova attività di impresa intrapresa dalla Z ■ sempre nel settore della danza, circostanza che a detta del deducente, induceva ad escludere la violazione di un diritto alla salute, attesa la capacità palesata dalla stessa attrice di riorganizzare la propria vita sentimentale e lavorativa, escludendo anche la violazione di diritti soggettivi quali l'onore e la dignità personale poiché la relazione non era stata condotta in modo pubblico e/o ostentato.

In ordine al quantum, il convenuto considerava i parametri prescelti dall'attrice ai fini liquidatori assolutamente sproporzionati e insuscettibili di applicazione analogica.

Infine, poiché T ■ A ■ aveva sostenuto per intero i residui debiti della società snc costituita dagli ex coniugi, per l'ammontare di €18.073,00, in via



subordinata in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva che la metà di tale importo fosse posto in compensazione.

Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione, con modalità cartolari, all'udienza del 26.9.2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.

Diritto

1.An debeatur

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità: ***“La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo anche al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale in ipotesi quello alla salute o all’onore o alla dignità personale (Cassazione civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383)”***.

Orbene, nel caso di specie i predetti presupposti debbono ritenersi integrati, infatti, il tradimento peraltro reiterato dal T [REDACTED] dopo che il medesimo aveva illuso la Z [REDACTED] sulla intenzione di interrompere la relazione extraconiugale, si colloca quando la coppia ormai sposata dal 2007, aveva elaborato una solida progettualità di coppia rappresentata non solo dalla costituzione di una società che li univa nella passione per la danza, ma anche dal fatto che l’attrice, da circa un anno, aveva intrapreso un percorso per avere un figlio, infatti, nella sentenza separativa emerge che la Z [REDACTED]



aveva tentato di rimanere incinta almeno dall'autunno del 2010 e tale progetto era indubbiamente condiviso anche dal marito, quanto meno fino al tradimento, come è emerso anche in questo giudizio.

Da qui l'evidente sorpresa connotata da turbamento e sofferenza che può aver patito l'attrice ma al di là di tale sentimento soggettivo, in causa è stato provato come per le modalità in cui si è esternato il predetto tradimento abbia certamente provocato umiliazione e mortificazione in capo all'attrice.

Infatti, non può essere trascurata la circostanza che la relazione extraconiugale è maturata nell'ambiente lavorativo e proprio con una allieva della scuola verso la quale il T [REDACTED] prestava particolari attenzioni percepite dagli altri allievi come atteggiamenti diversi dal comune rapporto tra insegnate e discente che favoriva *"il vociferare nel corridoio"* (cfr. deposizione della teste [REDACTED]), inoltre, quando il convenuto e l'allieva [REDACTED] erano entrambi assenti, questa circostanza generava malevolo pettegolezzo (cfr. deposizione del teste [REDACTED] [REDACTED]: *"Gli atteggiamenti suddetti consistevano nel seguire maggiormente se non esclusivamente l'allieva. L'atteggiamento del T [REDACTED] era quello di seguire in maniera più particolare l'allieva [REDACTED] piuttosto che le altre. Se per caso erano assenti entrambi questo generava pettegolezzo).*

Si aggiunga che la predetta relazione amorosa o meglio le voci che circolavano sulla stessa, notoriamente fonte di maggior morboso interessamento con conseguente violazione della privacy e del diritto alla riservatezza dell'attrice, riguardavano non solo gli allievi e le persone che frequentavano la scuola di danza (...*oltre a me lo sapevano tutte le persone che avevano una maggiore età o sui 17 anni in su che avevano l'occhio per capire qualcosa di più. C'erano voci nell'ambiente che il T [REDACTED] avesse questa relazione extraconiugale. Le voci sulla relazione extraconiugale*



circolavano da quando c'è stata la collaborazione con la scuola di [REDACTED]), ma anche gli insegnanti di altre scuole come quella di [REDACTED] che risultava aver interrotto i rapporti con l'associazione [REDACTED] (cfr. deposizione del teste [REDACTED]).

Significativo anche l'episodio verificatosi in occasione di una competizione all'estero: *"...io personalmente nel contesto di una gara all'estero sono entrata nella camera ed ho visto il T [REDACTED] con la signora [REDACTED] in atteggiamento non da maestro allieva, erano sotto le coperte nel letto non so se fossero privi di vestiti in tale circostanza. Infatti, era consuetudine prepararci e cambiarci insieme nella stanza" ".. dal momento che nel suddetto episodio erano presenti anche allievi di [REDACTED] la vicenda è sfociata in un chiacchiericcio confermato dai fatti in seguito (cfr. deposizione della teste [REDACTED])"*

Si aggiunga che a seguito di tali condotte che indubbiamente hanno superato la normale tollerabilità, generando un certo "strepitus", curiosità e maldicenza di terzi, hanno ferito l'onore, il decoro, la stima professionale, la riservatezza e la privacy dell'attrice la quale all'epoca ha vissuto momenti di depressione, tristezza, umiliazione con conseguente innegabile pregiudizio morale (*"ho percepito che la Z [REDACTED] era molto a disagio per le voci che giravano sulla relazione extraconiugale del marito e questo aveva determinato anche la rottura a livello lavorativo, con conseguente tensione percepita da tutti gli allievi ...da quello che ho percepito e che vedevo, ciò che ha fatto andare in depressione l'attrice è stato soprattutto la certezza di perdere il marito. Poi è subentrato il disagio per la relazione extraconiugale cfr. deposizione della teste [REDACTED]"*). Così la teste [REDACTED] che ha confermato la situazione di tristezza e depressione vissuta dalla cugina in quel periodo a causa del tradimento e dei conseguenti disagi sul lavoro).

2.Quantum



riconosce che fu il T [REDACTED] ad effettuare i pagamenti relativi alla chiusura della società, si afferma tuttavia, che di questi si era fatto carico il medesimo in virtù di un accordo raggiunto con l'ex socia e la documentazione dimessa in causa è insufficiente a comprovarne la debenza, di talchè, non ricorrono i presupposti di cui all'art.1243 cc.

4.Spese di lite

Nella regolamentazione delle spese di lite che seguono il principio della soccombenza modulate sul liquidato, non può essere sottaciuto che l'attrice non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo giudice all'udienza del 14.11.2023, di contro, accettata in parte qua dal convenuto che invece ha negato un concorso nella rifusione delle spese di lite, ne consegue che le predette spese processuali vanno compensate in parte qua come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1)In accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, respinta l'eccezione di compensazione, condanna T [REDACTED] A [REDACTED] a pagare a Z [REDACTED] R [REDACTED] la somma complessiva di €10.000,00**.**

- 1a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione dell'illecito, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% da ottobre 2011 alla data della presente sentenza.
- 1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc. gli interessi al tasso legale.

2)Liquida le spese di lite nella somma di €5.077,00 per compenso professionale



oltre spese generali, Iva e CPA se dovuti per legge e condanna il convenuto a rifonderle all'attrice nella misura di 2/3.

Compensa per la restante parte di 1/3.

Treviso 12.02.2025

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa Daniela Ronzani



